



Numero di protocollo associato al documento come
metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20).

Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo

Ordinanza contingibile e urgente n. 9/2025

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI LIMITAZIONE DELLE ATTIVITA' DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE IN CONTENITORI CHIUSI E IN CONTENITORI DI VETRO E DIVIETO DI UTILIZZO FUOCHI D'ARTIFICIO IN PIAZZA DUOMO IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI FINE ANNO PER LE GIORNATE DEL 31 DICEMBRE 2025 E DEL 1. GENNAIO 2026

IL SINDACO

premesso che l'Amministrazione sostiene mediante sponsorizzazione attiva e supporto logistico la realizzazione del concerto denominato "Capodanno in piazza Duomo" che si svolgerà in Piazza Duomo dalle ore 19:00 del 31 dicembre 2025 alle ore 2:00 del 1° gennaio 2026;

preso atto delle indicazioni organizzative espresse nella riunione del Comitato Ordine e sicurezza pubblica tenutasi in data 18 dicembre 2025 presso il Commissariato del Governo di Trento nel corso della quale sono stati discussi gli aspetti di sicurezza inerenti l'evento di Capodanno e l'adozione di provvedimenti di limitazione alla somministrazione e alla vendita di bevande di qualunque genere in contenitori chiusi e in contenitori di vetro ed il divieto di utilizzo di materiali esplodenti e d'artificio (petardi, mortaretti ed artifici simili e di ogni tipo di fuoco pirotecnico) in tutta la piazza Duomo;

preso atto altresì della necessità di adottare un provvedimento di limitazione alla somministrazione, vendita e detenzione di bevande in contenitori chiusi e in contenitori di vetro e di latta a partire dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2025 alle ore 6.00 del 1° gennaio 2026;

tenuto conto di quanto comunicato da parte del Servizio Cultura, turismo e politiche giovanili del Comune di Trento il quale, in accordo con la Questura di Trento, è stato proposto anche per l'evento di Capodanno 2025 di ripetere le limitazioni adottate nelle passate ordinanze in ottemperanza a quanto riportato nel piano della sicurezza predisposto per la manifestazione, fissando l'accesso contingentato a piazza Duomo per un massimo di 5.000 persone;

considerato, anche in ragione delle presenze registrate nelle trascorse edizioni, che il calendario della manifestazione richiamerà un notevole afflusso di persone e che la natura della serata indurrà ad un notevole consumo di bevande;

considerato altresì, che nell'euforia collettiva, le bevande nei contenitori in vetro possono far registrare episodi di uso improprio degli stessi, nonché di dispersione - nelle aree interessate dalla manifestazione e nelle aree adiacenti - di un elevato numero di bottiglie di vetro i cui frammenti in caso di rottura possono costituire serio pericolo per l'incolumità delle persone;

ritenuto conseguentemente necessario approntare misure di "prevenzione collaborativa" atte a garantire la sicurezza e la pubblica incolumità a tutti coloro che assisteranno alla manifestazione, mantenendo in efficiente stato di decoro della città;

CORPO POLIZIA LOCALE DI TRENTO - MONTE BONDONE

Polizia commerciale, ambientale ed edilizia



visto quanto stabilito dall'art. 50 del Regolamento di Polizia Urbana il quale consente l'uso di petardi e materiali pirotecnici con modalità tali da non compromettere l'incolumità delle persone ed il divieto di usare o lanciare petardi e materiali pirotecnici in presenza di persone e di animali;

atteso che il comma 3 dell'articolo 50 del Regolamento di Polizia Urbana consente la possibilità di utilizzo di fuochi pirotecnici e petardi, ad eccezione dei "fuochi d'artificio classificati", nella fascia oraria che va dalle ore 00.00 alle 06.00 del primo giorno dell'anno;

tenuto conto, per il contesto in cui si svolge l'evento, di dover vietare l'utilizzo di materiali esplodenti e d'artificio (petardi, mortaretti ed artifici similari e di ogni tipo di fuoco pirotecnico) in qualunque punto di piazza Duomo;

preso atto di quanto prescritto nel verbale n. 593/2025 d.d. 17 dicembre 2025 della Commissione provinciale di vigilanza sui teatri e altri locali di pubblico spettacolo della Provincia Autonoma di Trento, con il quale sono stati imposti, per garantire le condizioni di sicurezza prima, durante e dopo l'evento di Capodanno 2025, numero 20 operatori addetti al servizio di controllo dell'attività di intrattenimento e spettacolo e numero 10 addetti all'assistenza all'esodo ed altre ulteriori prescrizioni;

richiamate a tal fine:

- la circolare Ministero dell'Interno n. 555/OP/0001991/2017 del 7 giugno 2017, che mira a garantire la sicurezza e l'incolumità dei partecipanti ad ogni tipo di evento, includendo tra le misure di safety & security, l'adozione di ordinanze che vietino la somministrazione e vendita di bevande, alcoliche e non, in contenitori di vetro e lattine che possano costituire un pericolo per l'incolumità;

- la circolare Ministero dell'Interno VV.F. n. 11464 del 19 giugno 2017, la quale fornisce indicazioni di carattere tecnico per garantire la safety, precisando che l'individuazione delle manifestazioni per le quali sono richieste l'adozione e la verifica di misure di incolumità e di sicurezza ed ordine pubblico non può basarsi esclusivamente sull'affluenza di pubblico, bensì su un contesto più generale di fattori, che comprendono anche la natura dell'evento e le modalità di svolgimento del medesimo;

considerato che l'adozione di provvedimenti limitativi inerenti alla somministrazione e alla vendita di bevande in contenitori chiusi e in contenitori di vetro si è rivelata uno strumento efficace per evitare turbative della quiete e dell'ordine pubblico, nonché nella prevenzione di fenomeni criminosi o comunque illegali, legati anche all'abuso di alcool;

ritenuto pertanto di dover porre in essere azioni per tutelare la sicurezza delle persone, preservare l'ambiente e, nel contempo, contribuire a creare le condizioni affinché vi sia maggiore garanzia di ordine pubblico;

visto l'articolo 54, commi 4 e 4-bis, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in base al quale il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

atteso che non sussistono strumenti giuridici ordinari che consentano un intervento efficace dell'Amministrazione per fronteggiare le necessità di prevenzione e tutela della pubblica incolumità e della sicurezza urbana che si manifestano nel corso degli eventi organizzati per il periodo natalizio, la cui contestuale sussistenza giustifica la temporanea deroga al principio di legalità dell'azione amministrativa;

ritenuto per le motivazioni di cui sopra di derogare:

- agli articoli 13, comma 4, e 18, comma 1, della legge provinciale 14 luglio 2000 n. 9, dalle ore 18:00 alle ore 06:00 per le giornate in cui si svolgeranno i festeggiamenti natalizi di fine anno (31 dicembre 2025 – 1° gennaio 2026);

richiamati altresì:

- gli articoli 9 e 10 del r.d. 18 giugno 1931 n. 773 che impongono al titolare di un'autorizzazione di polizia l'obbligo di attenersi alle prescrizioni o limitazioni emanate dall'Amministrazione per la salvaguardia dell'interesse pubblico, pena la revoca o la sospensione delle medesime;

- l'articolo 27, comma 1, della l.p. n. 9/2000, in base al quale l'Amministrazione adotta i provvedimenti previsti dalle leggi vigenti al fine di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica;

- gli articoli 14-bis e 14-ter della legge 30 marzo 2001 n. 125 - "Legge quadro in materia di



alcol e di problemi alcol-correlati”, in materia di vendita e somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche e di divieto di vendita di alcolici a minori;

- l'articolo 2, comma 3, della legge provinciale 3 agosto 2010 n. 19 - “Tutela dei minori dalle conseguenze legate al consumo di bevande alcoliche”, ai sensi del quale il comune territorialmente competente, in occasione di manifestazioni sportive e di pubblico spettacolo di particolare rilevanza, può, anche a seguito di segnalazione delle forze dell'ordine, vietare o limitare la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche nelle zone interessate;

- l'articolo 50 del Regolamento di Polizia Urbana che disciplina l'uso di petardi e materiali pirotecnici il quale al comma 4 prevede il divieto di lanciare o usare oggetti e sostanze atte ad offendere o danneggiare persone e cose;

- la legge 29 luglio 2010 n. 120 - “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”;

- la legge 24 novembre 1981 n. 689 - “Modifiche al sistema penale”;

- l'art. 13 della legge 15 luglio 2009, n. 94, “disposizioni in materia di sicurezza urbana”;

- il combinato disposto degli articoli 61, comma 2 lett. b) e 62, comma 1, del Codice degli Enti locali, ai sensi dei quali il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, incolumità pubblica, sicurezza urbana e negli altri casi di emergenza o di circostanze straordinarie, adottando i necessari provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini e volti a superare situazioni di grave incuria e degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale e di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

- l'articolo 8, comma 1, lett. b), del d.l. 20 febbraio 2017 n. 14, nel testo convertito con legge 18 aprile 2017 n. 48 - “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, che ha innovato la disciplina del potere sindacale di ordinanza di cui all'articolo 54 del d.lgs. n. 267/2000.

Alla luce dei motivi sopra espressi e in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 13, comma 4 e 18, comma 1, della legge provinciale n. 14 del 2000.

ordina

in occasione dell'evento musicale per i festeggiamenti di Capodanno in piazza Duomo **dalle ore 18:00 del 31 dicembre 2025 e fino alle ore 06:00 del 1° gennaio 2026**, i seguenti divieti:

a) divieto di vendita per asporto di bevande, sia alcoliche che non alcoliche, in contenitori chiusi (bottiglie, lattine, etc..) e in contenitori di vetro;

b) divieto di somministrazione di bevande di ogni specie da parte dei pubblici esercizi e degli altri esercizi autorizzati (attività commerciali e artigianali), anche temporaneamente, negli spazi esterni ai medesimi, in contenitori di vetro e/o latta;

c) divieto di detenere contenitori per bevande in vetro e altri contenitori chiusi (lattine, borracce etc..) per il consumo delle stesse su suolo pubblico all'interno dell'area delimitata per l'evento di Capodanno in piazza Duomo;

d) divieto di utilizzare materiali esplodenti e d'artificio (petardi, mortaretti ed artifici simili e di ogni tipo di fuoco pirotecnico) in tutta la piazza Duomo;

avverte

che l'inottemperanza alla presente ordinanza sarà perseguita secondo quanto previsto dal “Regolamento per le sanzioni amministrative pecuniarie dovute per violazioni ai regolamenti comunali e alle ordinanze municipali (sindacali e dirigenziali)”, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 89,00 ad euro 534,00, con ammissione al pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione di una somma pari ad euro 178,00, secondo quanto previsto dalla legge n. 689/1981.

L'accertamento delle violazioni alla presente ordinanza punite con sanzione amministrativa pecuniaria, spetta ai sensi della legge 689/1981, a tutti gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria;



COMUNE DI TRENTO

i n f o r m a

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010 n. 104, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

che i titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, hanno inoltre facoltà di proporre ricorso amministrativo, entro 30 giorni, al Presidente della Giunta provinciale;

d i s p o n e

- di trasmettere la presente ordinanza al Commissariato del Governo e a tutte le Forze di polizia presenti sul territorio ai fini del rispetto delle disposizioni in essa emanate;
- di dare notizia dell'adozione del provvedimento ai soggetti interessati e alla cittadinanza, mediante pubblicazione all'albo pretorio online, a mezzo sito internet del Comune.

**Il Sindaco
IANESELLI FRANCO**

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).